



Bruxelles, 8 aprile 2020

Misure eccezionali nel trasporto per affrontare COVID-19 Emissione di schede tachigrafiche per il tachigrafo

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà per le autorità nazionali emesse dalla carta di rinnovare le tachigrafie a causa dell'epidemia di COVID-19. Ciò vale per le carte che devono scadere o che sono state dichiarate smarrite, rubate o non funzionanti.

Le schede tachigrafiche conducente mirano a garantire il rispetto delle norme relative al tempo di guida, all'orario di lavoro e ai periodi di riposo, come indicato nel regolamento (CE) No 561/2006¹ e nella direttiva 2002/15/EC². Le carte conducente sono personali e sono rilasciate dalle autorità nazionali per un periodo di cinque anni. Quando una carta tachigrafica scade, o viene dichiarata malfunzionamento, persa o rubata dal conducente, deve essere rinnovata o riposizionata con una nuova carta. L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014³ prevede la procedura e i termini per il rinnovo delle carte guida per garantire che i conducenti ottraggano la loro nuova carta prima della data di scadenza. L'articolo 29 del regolamento stabilisce la procedura e i termini per la sostituzione delle carte rubate, smarrite o difettose.

Tuttavia, a causa delle eccezionali circostanze create dall'epidemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero subire ritardi nel rinnovo o nella sostituzione delle carte conducente e potrebbero non rispettare i termini legali menzionati nel regolamento tachigrafo.

È essenziale garantire la continuità dei trasporti nelle attuali circostanze straordinarie. Sulla base di questo obiettivo, la Commissione ha adottato le misure di gestione delle frontiere COVID-19 per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e

¹ Regolamento (CE) N. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sull'armonizzazione di talune legislazioni sociali relative al trasporto su strada e alle normative del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e repealing Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3820/85.

² Direttiva 2002/15/EC del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che svolgono attività di trasporto su strada mobili.

³ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada, l'abrogazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 3821/85 sulla registrazione di attrezzature nel trasporto su strada e nel regolamento di modifica (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di alcune legislazioni sociali relative alla legislazione stradale.

servizi⁴ e successivamente, il 23 marzo 2020, la comunicazione sull'attuazione delle verdi corsie ai sensi di tali linee guida⁵.

Si osserva che le misure adottate per contenere la diffusione della malattia di Covid-19 sollevano gravi difficoltà quando si tratta di rispettare i limiti di tempo stabiliti negli articoli 28 e 29 del regolamento tachografo.

Resta che tale regolamento non contiene una base giuridica che consenta alla Commissione di autorizzare una deroga a questi limiti di tempo in circostanze eccezionali.

Tuttavia, nella sua veste di custode dei Trattati, la Commissione ha il diritto di tener conto di un'eccezionale circostanza cui gli Stati membri sono esposti durante l'attuale crisi. I servizi della Commissione suggeriranno questo approccio, a condizione che le misure siano limitate a quanto necessario in vista dell'attuale crisi, sia in termini di sostanza che in termini di tempo.

Le autorità competenti nazionali dovrebbero pertanto impegnarsi a fornire una nuova carta il più presto possibile dopo aver ricevuto una richiesta dettagliata in tal senso. Un termine di 45 giorni dopo la ricezione della richiesta potrebbe essere considerato ragionevole nelle circostanze attuali.

Le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge dovrebbero tener conto delle attuali circostanze eccezionali nell'esecuzione dei controlli di conformità al regolamento tachografico, nella misura in cui il conducente ha rispettato i suoi obblighi.

Non resistendo all'impossibilità di rinnovare le carte o sostituirle a seconda dei casi, gli obiettivi del regolamento dovrebbero essere pienamente preservati.

Per quanto riguarda le carte rubate, perse o difettose, ciò si ottiene attraverso l'articolo 35(2) del regolamento, la cui applicazione in pratica non è in alcun modo influenzata dall'attuale crisi.

Per quanto riguarda le carte scadute, gli obiettivi del regolamento possono essere raggiunti solo nel caso in cui gli eventi e i periodi di tempo pertinenti siano registrati con mezzi quali quelli stabiliti in Article 35(2).

Altri elementi pertinenti relativi ai due casi sono i seguenti:

1 Carta smarrita o difettosa

- a) Se una carta di guida è danneggiata o se non funziona correttamente, il conducente la restituisce all'autorità competente dello Stato membro di sua residenza normale (articolo 29) (1). Il furto della tessera di guida è formalmente dichiarato all'autore competente dello Stato in cui si è verificato il furto (idem). Qualsiasi perdita della tessera di guida è segnalata in una dichiarazione formale alle autorità competenti dello Stato membro emanato e alle autorità competenti dello Stato membro della normale residenza del conducente se questo è diverso (articolo 28) (3).
- b) Se la carta conducente è danneggiata, funziona male o viene smarrita o rubata, il conducente deve, entro sette giorni di calendario, richiedere la sua sostituzione alle autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale (articolo 29) (4).

⁴ GU C861, 16.3.2020, p.1 - ⁵ C (2020) Finale 1897. OJ C 96I, 24.3.2020, p.1

Quando la richiesta di sostituzione può essere effettuata online e fornita in particolare le circostanze attuali, questo metodo dovrebbe preferire.

- c) Il conducente deve conservare la prova che la carta è stata restituita alle autorità nazionali competenti in caso di carta danneggiata o malfunctioning, o la dichiarazione di furto o di perdita.

2 Carta scaduta

- a) Si applicano gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 28 del regolamento tachografico. L'invio di una richiesta online è consigliato e deve essere sempre preferito quando disponibile.
- b) Senza pregiudizio della necessità per gli Stati membri di garantire che i periodi e gli eventi pertinenti siano registrati correttamente (cfr sopra), il conducente dovrebbe essere sempre in possesso della carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo.
- c) Il conducente deve conservare la prova della richiesta di sostituzione della carta scaduta alle autorità nazionali competenti e presentarla alle autorità di controllo su richiesta.